

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione contestata

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009

Ricorso proposto l'8 novembre 2013 — H.P. Gauff Ingenieure/UAMI — Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

(Causa T-585/13)

(2014/C 24/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Norimberga, Germania) (rappresentante: G. Schneider-Rothhaar, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Norimberga, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 5 settembre 2013 (procedimento R 596/2013-1);
- rinviare il procedimento dinanzi all'UAMI, concedendo la restituito in integrum;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento, incluse quelle del procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Gauff JBG Ingenieure», per prodotti e servizi delle classi 9, 11, 19, 36, 37, 39, 40, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 9 992 967

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Gauff GmbH & Co. Engineering KG

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco e il marchio denominativo comunitario «Gauff» nonché il marchio figurativo tedesco e il marchio comunitario «GAUFF» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto della domanda di restituito in integrum e rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 81 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l'8 novembre 2013 — H.P. Gauff Ingenieure/UAMI — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

(Causa T-586/13)

(2014/C 24/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Norimberga, Germania) (rappresentante: G. Schneider-Rothhaar, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Norimberga, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 5 settembre 2013 (procedimento R 118/2013-1);
- rinviare il procedimento dinanzi all'UAMI, concedendo la restituito in integrum;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento, incluse quelle del procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW» per prodotti e servizi delle classi 11, 19, 36, 37, 39, 40, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 10 028 082

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Gauff GmbH & Co. Engineering KG

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco e il marchio denominativo comunitario «Gauff» nonché il marchio figurativo tedesco e il marchio comunitario «GAUFF» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto della domanda di restituito in integrum e rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 81 del regolamento n. 207/2009.

—————

Ricorso proposto il 4 novembre 2013 — Schwerdt/UAMI — Iberamigo (cat&clean)

(Causa T-587/13)

(2014/C 24/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Miriam Schwerdt (Porta-Westfalica, Germania) (rappresentante K. Kruse, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Iberamigo, SA (Rubi, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione R 1799/2012-4 della commissione di ricorso del convenuto, del 3 settembre 2013;

— condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in diversi colori, contenente la raffigurazione di un gatto e gli elementi denominativi «cat&clean», per prodotti della classe 31 — domanda di marchio comunitario n. 9 612 301

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Iberamigo, SA

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo spagnolo «CLEAN CAT», per prodotti della classe 31

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE), n. 207/2009 nonché degli articoli 29 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

—————

Ricorso proposto il 7 novembre 2013 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — A. Weber (JETROC)

(Causa T-588/13)

(2014/C 24/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Germania) (rappresentante: J. Krenzler, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: A. Weber SA (Rouhling, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 28 agosto 2013, procedimento R 257/2013-2;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «JETROC» per prodotti delle classi 1, 17 e 19 — registrazione internazionale n. 940 180 che designa l'Unione europea

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: rischio di confusione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario